

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27-05-2021

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2021.
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MENEGHINI CRISTINA	Presente	COMPARIN GIORGIO	Assente
MATTIELLI SIMONE	Presente	SARTORI ALESSANDRO	Presente
NASSI WILMA	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
PARISE FABIO	Presente	DALLA RIVA FRANCESCO	Presente
LONGIN CLAUDIO	Presente	COMPARIN CLAUDIO	Assente
COSTABEBER EDOARDO	Presente	BUSATO GIOVANNI	Presente
BUSATO GELINDO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Dal Molin Elisa.

L'Assessore Est. MARTINI LUCIANO è P

L'Assessore Est. LUCCA MARIA GISELLA è P

Constatato legale il numero degli intervenuti, MENEGHINI CRISTINA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2021.
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assistono alla seduta gli Assessori esterni:

- **Geom. Martini Luciano:** Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica;
- **Dott.ssa Lucca Maria Gisella:** Assessore al Bilancio e politiche tributarie.

Relaziona il Sindaco:

PREMESSO che l'art. 58 del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n° 133 e s.m.i., rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" recita testualmente:

1. *Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
2. *L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*
3. *Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di*

precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. *Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
5. *Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
6. *La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.*
7. *I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.*
8. *Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
9. *Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.*
- 9-bis *In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.”;*

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del Decreto Legge n° 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 340 in data 30 dicembre 2009, con

la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui prevede che l'inserimento degli immobili nel piano determina variante urbanistica, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio;

TENUTO CONTO quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.;

mentre per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 340/2009 non costituirà variante allo strumento urbanistico generale, per il quale sarà necessario adottare una specifica deliberazione;

DATO ATTO che il comma 2 dell'art. 58 prevede che *“L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, ... La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili”*;

VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 29/01/2021 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2021-2022-2023”*;

CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta di acquisizione di una porzione di terreno in via Vigo;

RITENUTO opportuno provvedere ad una revisione della programmazione detta apportando una variazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui trattasi, a valere sull'annualità 2021;

VISTA quindi la *“Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2021”* del Comune di Arsiero nella quale è prevista l'alienazione come meglio evidenziata nello schema seguente:

Descrizione Anno 2021

Alienazione porzione di area di VIA VIGO

individuazione catastale: Foglio V Mappale n. 2681 (porzione)

individuazione urbanistica: Z.T.O.: C2/17

Totale € 3.510,00

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 27/06/1996, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 22/02/1999, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 12/11/1999 e con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28/06/2013);
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *“... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti*

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000 espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

SENTITO il Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

INTERVIENE il Consigliere Occhino chiedendo maggiori informazioni sull'area oggetto di alienazione;

RISPONDE l'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, Geom. Martini Luciano, che su apposita planimetria, mostra la porzione di area oggetto di alienazione e ne descrive le caratteristiche;

CON VOTAZIONE palese che ha dato il seguente risultato:

- Presenti e votanti n. 11;
- Favorevoli n. 11;
- Contrari n. 0;
- Astenuti n. 0.

D E L I B E R A

1. **di assumere** le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la *“Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2021”* del Comune di Arsiero nella quale è prevista l'alienazione come meglio evidenziata nello schema seguente:

Descrizione Anno 2021

Alienazione porzione di area a standard di VIA VIGO
 individuazione catastale: Foglio V mappale n. 2681 (porzione)
 individuazione urbanistica Z.T.O.: C2/17

Totale € 3.510,00

3. **di pubblicare** la *“Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2021”* all'Albo Pretorio on line dell'ente e che contro l'iscrizione del bene nell'elenco, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 58 del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n° 133 e s.m.i.;
4. **di dichiarare** il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
 - Presenti e votanti n. 11;

- Favorevoli n. 11;
- Contrari n. 0;
- Astenuti n. 0.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 23 del 18-05-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2021.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MENEGHINI CRISTINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Vice Segretario
F.to Dal Molin Elisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOILIARI ANNO 2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Gasparini Andrea

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOILIARI ANNO 2021.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 27-05-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2021.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARSIERO li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
